Comune di Perugia

Area Servizi alla Persona

U.O. Cultura e Biblioteche

REGOLAMENTO D'USO E GESTIONE COMUNALE DEL TEATRO DEL PAVONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177
del 21/09/2026

Comune di Perugia

REGOLAMENTO D'USO DEL TEATRO DEL PAVONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 21/09/2026

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Teatro del Pavone è bene di proprietà della Teatro Pavone s.r.l. e gravato da diritto di usufrutto in favore del Comune di Perugia fino al 1 aprile 2034 che ne cura la gestione nel rispetto dei limiti derivanti dal titolo costitutivo e dalla normativa vigente.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione comunale del Teatro del Pavone.

3. Il Teatro, da parte del Comune, viene gestito direttamente. Le spese e gli introiti relativi pertengono al bilancio comunale.

Art. 2 – Finalità

1. Il Teatro del Pavone è destinato alla promozione e svolgimento di attività culturali e dello spettacolo organizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. Può essere concesso in uso temporaneo per manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale e politico-istituzionale, purché di alto prestigio per il Comune e senza intralcio per le attività di cui al paragrafo precedente.

3. Nel Teatro del Pavone è ammesso esclusivamente lo svolgimento di attività compatibili con la tutela delle strutture e del Teatro, quali: attività teatrali, musicali, di danza, di spettacolo, festival multidisciplinari, congressi e convegni, anche accompagnate da momenti conviviali, nei limiti e nelle modalità dettate dalla tutela del Teatro, delle sue attrezzature e degli arredi.

Art. 3 – Direzione e gestione del Teatro

1. La direzione e il coordinamento delle attività del Teatro del Pavone competono al Dirigente dell'Unità Operativa Cultura e Biblioteche o della struttura organizzativa comunale individuata dall'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

La Direzione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo, assicurando:

a) la coerenza delle attività svolte nel Teatro con le finalità culturali, artistiche e istituzionali dell'Ente;

b) il corretto utilizzo della struttura e degli spazi concessi, nel rispetto della loro destinazione e delle esigenze di tutela e conservazione del bene;

c) il coordinamento delle attività istituzionali con le iniziative promosse da soggetti terzi ammessi all'uso del Teatro;

d) il raccordo con i servizi comunali competenti e con eventuali soggetti esterni incaricati della gestione operativa o dei servizi tecnici;

e) la comunicazione e la promozione delle attività organizzate direttamente dall'ente o co-organizzate dall'ente. Attività in concessione temporanea non verranno promosse né comunicate dall'ente, salvo che in caso di concessione del patrocinio del Comune di Perugia.

Il Dirigente competente adotta gli atti gestionali necessari per il funzionamento della struttura, l'impiego del personale e la definizione degli orari di apertura.

Art. 4 – Modalità d'uso e gestione del teatro

1. La gestione complessiva del Teatro del Pavone, sotto il profilo organizzativo, funzionale e amministrativo, permane in capo al Comune di Perugia, che ne assicura l'utilizzo coerente con le finalità culturali, artistiche e istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, del presente regolamento e della natura del bene.

2. Le attività culturali, artistiche e di spettacolo che si svolgono all'interno del Teatro, distinte e non sovrapponibili alla più generale gestione, titolarità e responsabilità d'impresa, possono, con il coordinamento e sotto il controllo dell'Ente, articolarsi nelle seguenti modalità:

a) Attività di spettacolo o similari organizzate direttamente dall'Ente, rientranti nella programmazione culturale istituzionale del Comune, realizzate con risorse proprie o mediante affidamento di servizi nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici;

b) Attività realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi, con particolare attenzione ai soggetti del Terzo Settore, alle istituzioni culturali e agli enti senza scopo di lucro, perseguenti finalità di interesse generale e coerenti con la vocazione del Teatro; tali attività concorrono alla programmazione culturale dell'Ente secondo le modalità definite nei relativi atti. In ogni caso permangono in capo all'ente la direzione del teatro, inclusa la validazione di indirizzi artistici e delle attività previste;

c) Attività svolte da soggetti terzi in regime di concessione d'uso temporanea, non riconducibili alla programmazione dell'Ente, autorizzate ai sensi del presente regolamento e sotto la responsabilità esclusiva del concessionario, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale.

3. In tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'utilizzo del Teatro, al fine di garantire:

a) la tutela e la corretta conservazione della struttura;

b) il rispetto della destinazione culturale e artistica del bene;

c) la compatibilità delle iniziative con le caratteristiche strutturali e funzionali del Teatro.

4. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo non comporta in alcun caso il trasferimento, anche temporaneo, della gestione del Teatro, né il riconoscimento di diritti diversi o ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal presente regolamento e dagli atti ad esso conseguenti.

5. L'uso degli spazi è consentito per iniziative di propaganda elettorale o referendaria esclusivamente nei periodi di campagna elettorale ufficialmente indetti, nel rigoroso rispetto della normativa sulla par condicio (Legge n. 212/1956) e applicando le tariffe intere.

Art. 5 – Concessione temporanea del Teatro: destinatari

1. Nel rispetto della destinazione culturale del Teatro del Pavone, della programmazione dell'Ente e delle esigenze di tutela e conservazione del bene, l'utilizzo degli spazi teatrali può essere ammesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento, a favore dei seguenti soggetti:

a) Enti pubblici, statali, regionali o locali, nonché organismi da essi partecipati o controllati;

b) Soggetti del Terzo Settore, ai sensi della normativa vigente, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni, comitati, università, scuole, compagnie teatrali, di danza e musicali, enti e organismi senza scopo di lucro, operanti in ambito culturale, artistico, educativo o sociale;

c) Operatori economici, imprese culturali e creative, soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che propongano iniziative compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali del Teatro e con le finalità di cui al presente regolamento.

2. L’ammissione all’utilizzo del Teatro avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità, tenendo conto:

1) della coerenza dell’iniziativa proposta con la vocazione culturale e artistica del Teatro;

2) della compatibilità tecnica, logistica e organizzativa dell’evento;

3) della disponibilità degli spazi in relazione alla programmazione dell’Ente.

3. Le attività direttamente organizzate dall’Amministrazione comunale e quelle realizzate sulla base di accordi, convenzioni o collaborazioni istituzionali di cui all’art. 4, lettere a) e b), hanno carattere prioritario nella definizione del calendario, ferma restando la tutela dell’affidamento legittimo nei confronti dei soggetti cui sia già stata formalmente rilasciata concessione.

4. È precluso l'uso del Teatro per manifestazioni che contrastino con l'ordinamento penale, con le leggi costituzionali (ivi incluso il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista) o che configurino istigazione alla violenza o alla discriminazione.

Art. 6 – Concessione temporanea del Teatro: natura e durata

1. L’utilizzo del Teatro del Pavone da parte di soggetti terzi, non rientrante nelle attività di cui all’art. 4 c. 2 lettere a) e b), avviene esclusivamente mediante concessione d’uso temporanea, rilasciata dall’Amministrazione comunale nel rispetto del presente regolamento.

2. La concessione ha durata limitata nel tempo, riferita a una o più giornate di utilizzo, comprensiva delle attività di allestimento, prove, svolgimento dell’evento e disallestimento, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal presente regolamento.

3. La concessione non è frazionabile e non può prevedere lo svolgimento di più spettacoli con presenza di pubblico nella medesima giornata; eventuali deroghe, motivate da esigenze tecniche o artistiche, possono essere autorizzate dal Dirigente dell’Unità responsabile della gestione del Teatro, nel rispetto dei limiti di sicurezza e delle caratteristiche del Teatro e con una maggiorazione sull’importo della tariffa corrispondente.

4. La concessione prevede l’utilizzo del Teatro esclusivamente nei giorni, negli orari e per le attività autorizzate. Non è ammessa in nessun caso la subconcessione dell'uso degli spazi a terzi da parte del concessionario temporaneo.

Art. 7 – Concessione temporanea del Teatro: modalità di richiesta e prenotazione

1. I soggetti interessati devono presentare istanza scritta alla Direzione del Teatro, tramite PEC, almeno 30 giorni prima della data richiesta, utilizzando l'apposita modulistica comunale.

2. Il Dirigente può derogare a tale termine esclusivamente nei casi di motivata urgenza o per sopravvenute esigenze istituzionali dell’Ente, compatibilmente con i tempi tecnici di verifica della sicurezza.

3. Le date richieste sono opzionate secondo l’ordine cronologico di arrivo dei moduli di prenotazione correttamente compilati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. L’opzione non costituisce in alcun caso titolo all’utilizzo del Teatro fino all’adozione del formale provvedimento di concessione.

4. In caso di rinuncia da parte del richiedente comunicata oltre il 15° giorno antecedente l’evento, è dovuto il pagamento del 50% della tariffa dovuta.

Art. 8 – Concessione temporanea del Teatro: corrispettivo d'uso e tariffe

1. L'uso del Teatro è soggetto al pagamento delle tariffe giornaliere e del deposito cauzionale stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

2. La Giunta Comunale può concedere l'uso gratuito del Teatro, per un massimo di 25 giornate all'anno, per manifestazioni di eccezionale rilievo culturale o istituzionale organizzate da terzi, ad ingresso gratuito e prive di carattere commerciale.

3. Le tariffe di cui al comma 1 comprendono, per ciascuna giornata di utilizzo, i seguenti servizi:

a) utilizzo della sala, delle attrezzature impiantistiche esistenti e delle strutture di palcoscenico (quinte, fondali, soffitti, corde e dotazioni analoghe), nonché dei camerini e delle relative dotazioni;

b) una pulizia ordinaria dei locali effettuata prima dell'inizio dell'afflusso del pubblico, riscaldamento ed energia elettrica;

c) assistenza da parte di un tecnico del Teatro durante le fasi di accesso, allestimento e per l'intera durata della concessione, fino al completo disallestimento.

Il tecnico svolge esclusivamente funzioni di apertura, accesso e supporto all'utilizzo corretto e regolare degli impianti e delle dotazioni tecniche esistenti, nonché di vigilanza sul loro corretto impiego; non è prevista attività di assistenza tecnica durante lo svolgimento dello spettacolo (quali, a titolo esemplificativo, datore luci, fonico o analoghe mansioni). Quest'ultima resta a completo carico e cura del concessionario;

d) personale di sala (maschere), a partire da trenta minuti prima dell'inizio dell'afflusso del pubblico fino alla conclusione dello spettacolo, limitatamente alle concessioni con presenza di pubblico;

e) gestione della sicurezza e addetti antincendio e al primo soccorso.

4. Le tariffe non comprendono in alcun caso:

a) servizi di audio, video e illuminotecnica a supporto dello spettacolo e relativo personale tecnico (quali tecnici luci, fonici, operatori di palco, ecc.);

b) strumentazione tecnica aggiuntiva rispetto a quella indicata nella scheda tecnica del Teatro;

c) servizi di facchinaggio, aiuti su piazza, trasporti e movimentazioni;

d) ogni ulteriore servizio, prestazione o onere non espressamente indicato tra quelli compresi nell'elenco precedente.

Art. 9 – Concessione temporanea del Teatro: tariffa intera e tariffa agevolata

1. La concessione temporanea all'uso del Teatro del Pavone avviene, di regola, mediante l'applicazione della tariffa intera in coerenza con il principio di valorizzazione del patrimonio nella disponibilità dell'Ente.

2. La tariffa agevolata è applicabile esclusivamente a iniziative prive di finalità lucrative che presentino un bilancio economico in pareggio. L'accertamento di dichiarazioni mendaci o l'omissione

della documentazione comporta la decadenza dal beneficio e l'applicazione delle sanzioni ex DPR 445/2000.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa agevolata, il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, una rendicontazione dettagliata, comprendente:

1) l'elenco analitico delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa;

2) l'indicazione degli introiti complessivamente percepiti in relazione all'iniziativa, a qualsiasi titolo;

3) l'eventuale documentazione attestante somme devolute a fini benefici verso enti terzi rispetto all'organizzatore. L'autofinanziamento non è considerato come beneficenza;

4) copia dei giustificativi di spesa e di incasso.

5) una tabella riassuntiva che giustapponga spese sostenute ed introiti, mostrando il risultato finale;

4. Resta inteso che la concessione a tariffa agevolata non incide sulla natura onerosa della concessione, né può essere assimilata a forma di contributo, sponsorizzazione o sostegno economico da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Contratti di sponsorizzazione

1. Ai soggetti che rivestono la qualifica di sponsor del Comune di Perugia si applicano le condizioni previste nei rispettivi contratti di sponsorizzazione.

2. Tali contratti possono prevedere riduzioni tariffarie o giornate gratuite entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, ma non possono in alcun caso derogare alle norme imperative in materia di sicurezza, capienza o tutela del bene monumentale.

Art. 11 Concessione temporanea del Teatro: obblighi del concessionario

1. Il concessionario temporaneo, anche nei casi di applicazione di tariffe agevolate o di utilizzo a titolo gratuito, assume integralmente a proprio carico tutti gli oneri, le spese e gli adempimenti connessi all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa, restando esclusa ogni responsabilità o partecipazione economica da parte dell'Amministrazione comunale oltre quanto espressamente previsto dal presente regolamento.

2. In particolare, sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti preposti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (SIAE o enti equivalenti);

b) gli adempimenti previdenziali e assicurativi, inclusi quelli nei confronti di INPS/gestione ex ENPALS e di ogni altro ente competente;

c) i compensi, i cachet e ogni altra forma di remunerazione dovuta agli artisti, ai tecnici e ai collaboratori coinvolti;

d) le spese relative alla comunicazione e promozione dell'evento, comprese quelle per manifesti,

locandine, affissioni e materiali informativi di qualsiasi natura;

e) le spese per allestimenti scenici e tecnici, ivi inclusi il noleggio di attrezzature, i servizi di supporto tecnico e i service esterni;

f) i servizi di facchinaggio, carico e scarico dei materiali scenici e tecnici;

g) le attività di montaggio e smontaggio degli allestimenti di palcoscenico;

h) ogni ulteriore onere, costo o prestazione non espressamente incluso tra i servizi compresi nella tariffa di cui all'art. 8.

3. Il concessionario è inoltre tenuto a garantire che tutte le attività e i servizi di cui al presente articolo siano svolti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, lavoro, previdenza e assicurazioni, manlevando espressamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

4. Nel corso delle attività di accesso, allestimento, prove, svolgimento dell'evento e disallestimento, il concessionario, gli artisti e tutto il personale comunque operante all'interno del Teatro sono tenuti ad attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dal tecnico del Teatro incaricato dall'Amministrazione comunale in quanto responsabile del corretto utilizzo degli impianti e della struttura.

5. L'inosservanza delle indicazioni del tecnico del Teatro, ove comporti rischi per la sicurezza delle persone, per il corretto funzionamento degli impianti o per l'integrità del bene, costituisce grave inadempimento e può comportare, previa contestazione immediata da parte della Direzione del teatro, la revoca o la sospensione della concessione, anche con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Art. 12 – Concessione temporanea del Teatro: responsabilità del concessionario

1. Il concessionario, a qualsiasi titolo, è costituito custode della struttura per il periodo della concessione ed è responsabile civile e penale per i danni a persone o cose che si verifichino durante l'uso.

2. Il Comune di Perugia è sollevato da ogni responsabilità per i rapporti contrattuali o di lavoro instaurati dal concessionario con terzi per la realizzazione dell'evento.

3. Il concessionario ha l'obbligo di stipulare e trasmettere alla Direzione, prima dell'inizio dell'uso, copia di idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimali adeguati alla tipologia di evento.

Art. 13 - Programmazione di spettacoli diretta dell'Ente e disciplina dei titoli di accesso

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 comma 2 lettera a), il Comune di Perugia può procedere all'acquisizione di spettacoli, eventi e prestazioni artistiche da inserire nella propria programmazione culturale istituzionale del Teatro del Pavone.

2. L'acquisizione degli spettacoli avviene esclusivamente mediante contratti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di affidamento di servizi artistici.

3. La definizione della programmazione artistica del Teatro, nonché l'individuazione degli spettacoli da acquisire, è effettuata dalla Direzione del Teatro nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione, anche sulla base di linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale.

4. Per gli spettacoli e gli eventi organizzati direttamente dal Comune di Perugia è previsto, di regola, l'accesso mediante titolo di ingresso a pagamento, salvo i casi di gratuità motivati da specifiche finalità culturali, sociali o istituzionali.

5. Le tariffe dei biglietti sono determinate dalla Giunta comunale, anche articolate per tipologia di spettacolo, settore del Teatro, categorie di pubblico (riduzioni per studenti, anziani, ecc.), eventuali abbonamenti o formule cumulative.

6. La determinazione delle tariffe tiene conto della sostenibilità economico-finanziaria della programmazione, della natura e del valore artistico degli spettacoli, delle finalità di accessibilità e fruizione pubblica del bene culturale.

Art. 14 - Modalità e orari di utilizzo

1. La Direzione del Teatro, nel rispetto del presente regolamento, adotta specifiche direttive operative in relazione agli orari di apertura e chiusura del Teatro, alle specifiche modalità di utilizzo, al comportamento degli utilizzatori e del pubblico in sala, disciplinando, a titolo esemplificativo, i limiti degli orari di accesso degli utilizzatori, l'uso di apparecchi fotografici o audiovisivi da parte del pubblico, le modalità di registrazione, l'accesso a spettacolo iniziato e ogni altro profilo necessario a garantire il corretto svolgimento delle rappresentazioni e il buon funzionamento della struttura. Le specifiche direttive operative vengono adottate nel rispetto della normativa vigente, degli orari del personale impiegato e delle esigenze di sicurezza.

2. In caso di concessioni temporanee, l'eventuale inagibilità del Teatro il giorno successivo allo spettacolo, imputabile al mancato smontaggio o ritiro dei materiali, comporta per il concessionario l'obbligo di corrispondere la tariffa prevista per una ulteriore giornata di utilizzo, e così per ogni giornata aggiuntiva fino al completo ripristino dell'agibilità. Tale inadempimento può altresì comportare l'impossibilità di presentare nuove richieste di concessione per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di ripristino dell'agibilità.

3. È fatto assoluto divieto ai soggetti terzi di accedere al palcoscenico e ai locali tecnici del Teatro in assenza dell'unità tecnica incaricata dall'Amministrazione comunale. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave violazione e può comportare la revoca immediata della concessione.

Art. 15 – Visite guidate

1. Sono consentite visite guidate al Teatro del Pavone, finalizzate alla valorizzazione storico-artistica e culturale della struttura, purché svolte nel rispetto delle esigenze di tutela del bene, della sicurezza e della programmazione del Teatro.

Le visite guidate possono essere effettuate:

- da personale appositamente incaricato o autorizzato dall'Amministrazione comunale;

- da guide turistiche autorizzate e abilitate ai sensi della normativa vigente nell'ambito delle loro attività di promozione turistica.

2. Le visite guidate organizzate da guide turistiche abilitate sono soggette al versamento di una tariffa per l'utilizzo del teatro stabilita dalla Giunta Comunale.

3. Le visite guidate sono consentite esclusivamente nei periodi di effettiva disponibilità del Teatro, compatibilmente con la programmazione istituzionale, le attività in corso e le esigenze organizzative e di sicurezza, e solo in presenza di personale incaricato dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 – Deposito cauzionale e risarcimento danni

1. Il pagamento della tariffa e il versamento del deposito cauzionale devono essere effettuati entro i 5 giorni antecedenti l'evento, pena la decadenza dalla concessione. La cauzione non è richiesta per le sole attività di visita guidata.

2. Il deposito cauzionale viene restituito entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento, previa verifica dello stato dei locali da parte del personale comunale. In caso di danni, la cauzione viene trattenuta a ristoro degli stessi, fatto salvo il diritto di rivalsa per l'eventuale maggior danno. Non saranno rilasciate nuove concessioni a soggetti con pendenze risarcitorie.

Art. 17 – Norme generali di comportamento

1. L'utilizzo del Teatro del Pavone, a qualsiasi titolo, è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi e ordine pubblico, nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento e negli atti adottati dall'Amministrazione comunale e dal Direttore del Teatro.

2. È tassativamente vietato: a) Superare la capienza massima autorizzata di spettatori; b) Ostruire le vie di fuga e le uscite di sicurezza; c) Introdurre sostanze infiammabili o pericolose, salvo autorizzazione scritta del Responsabile della Sicurezza per specifiche esigenze sceniche, condizionata all'adozione di vigilanza integrativa a carico del privato; d) Fumare in ogni locale del Teatro e consumare cibi o bevande in platea e nei palchi.

3. Il personale comunale e i servizi di vigilanza verificano l'osservanza delle prescrizioni. Qualora vengano accertate gravi violazioni che espongano a rischio l'incolumità pubblica o l'integrità del bene, i fatti verranno segnalati al Dirigente per l'adozione dei provvedimenti urgenti di sospensione dell'attività.

Art. 18 – Divieti e sicurezza

1. L'utilizzo del Teatro del Pavone, in tutte le sue fasi (accesso, allestimento, prove, svolgimento delle attività, disallestimento), è subordinato al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, salute, prevenzione incendi e ordine pubblico, nonché delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza, nel Piano di emergenza ed evacuazione e in ogni altro atto o documento predisposto dall'Amministrazione comunale.

2. Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano o accedono al Teatro (concessionari, artisti, compagnie, tecnici, personale incaricato dall'Ente, collaboratori e pubblico) sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni e alle procedure operative contenute nei piani di sicurezza di cui al comma 1, nonché alle indicazioni impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione comunale.

3. Tutti i materiali di scena, le attrezzature e le dotazioni utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e antincendio.

4. È vietato ostruire, anche temporaneamente, le vie di esodo, i corridoi, le scale, i disimpegni e le uscite di sicurezza. Gli idranti, gli estintori e ogni altro presidio antincendio devono essere sempre liberamente accessibili e chiaramente visibili; è vietato depositare materiali che ne ostacolino

l’accesso o ne riducano la visibilità.

5. Tutte le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere effettuate da personale tecnico qualificato, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sotto la supervisione dell’unità tecnica incaricata dall’Amministrazione comunale e nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate.

6. La gestione del Piano di Emergenza, delle procedure di sicurezza e del personale incaricato della loro attuazione permane in capo alla Direzione del Teatro anche durante le concessioni temporanee. Il concessionario temporaneo è tenuto a conformarsi alle relative disposizioni. L’Amministrazione comunale può adottare e far applicare le misure necessarie alla sicurezza delle persone e della struttura anche in assenza del consenso del concessionario temporaneo.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare, in relazione alla gravità dei fatti, la sospensione dell’attività, l’interruzione dell’evento o la revoca della concessione, ferma restando ogni ulteriore responsabilità prevista dal presente regolamento e dalla legge.

Art. 19 – Revoca e sospensione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato del Dirigente, può disporre la revoca o la sospensione della concessione in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, omesso versamento di canone o cauzione, o per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

2. Qualora la revoca si renda necessaria per imprevisti e improrogabili motivi di pubblico interesse o per improvvise esigenze istituzionali dell’Ente, l'Amministrazione provvederà alla restituzione delle somme già versate per l'utilizzo non usufruito, nonché al ristoro degli eventuali pregiudizi patrimoniali diretti e documentati subiti dal concessionario, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990.

Art. 20 - Norme transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le prenotazioni già formalmente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente testo restano disciplinate, limitatamente alla parte economica e tariffaria, dalle disposizioni previgenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale e della successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Dalla medesima data si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali in materia.